



GIULIASERENA STEGHER*

DALL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALLA PRASSI: IL LUNGO CAMMINO DEL COGNOME AI FIGLI**

SOMMARIO: Il cognome come elemento costitutivo dell'identità personale. – 2. Il paradosso socioculturale: nome vs. cognome. – 3. La dirimpiente sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale. – 4. L'attuazione della sentenza: la circolare ministeriale n. 63/2022. – 5. L'onnipresente divario tra riconoscimento formale ed effettività del diritto. – 5.1. Il problema della mancata adeguata informazione. – 5.2. La prassi della registrazione. – 5.3. Dalla modulistica non uniforme all'anacronistico sistema del codice fiscale. – 6. Alcuni dati statistici a testimonianza della perdurante resistenza culturale. – 7. Una questione di identità, non solo di parità. – 8. Le proposte legislative: quale regola di base? – 9. Riflessioni apparentemente conclusive: costruire l'uguaglianza nelle scelte quotidiane.

A mia figlia, perfetta incarnazione dell'ἀνδρῆ

1. Il cognome come elemento costitutivo dell'identità personale

Quando pensiamo a ciò che ci definisce come persone, a ciò che ci identifica nel mondo, ancor prima dei nostri tratti somatici, la risposta è immediata: il nostro nome e il nostro cognome¹. Sono questi due elementi che, materialmente, collocano ogni individuo all'interno di una genealogia, all'interno di una storia familiare.

* Ricercatrice *tenure track* di Diritto pubblico comparato - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda "La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole", Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

¹ Fa riferimento alla dizione del brocardo latino «*nomen omen*» C. BASSU, *Il diritto alla identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e principio di eguaglianza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, cit., 1. Il tema è stato ampiamente commentato in dottrina sia con opere monografiche, sia con saggi. *Ex multis* si v. E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, Jovene, 2023; L. CALIFANO, *Oltre la soglia. La cittadinanza politica delle donne nelle categorie del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2025, spec. 40 ss.; C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, Giappichelli, 2023. Si v. anche S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*, C. INGENITO, *L'identità del singolo e le identità della famiglia*, I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del "dialogo" tra Corte costituzionale e Parlamento*, tutti in *Federalismi.it*, n. 11,

Il cognome, in particolare, non è un segno distintivo di natura meramente amministrativa. Si tratta piuttosto di un elemento concreto che testimonia e certifica l'appartenenza di un individuo a uno specifico nucleo familiare. Ancora, rappresenta il simbolo della trasmissione intergenerazionale di valori, tradizioni e della memoria collettiva. Attraverso il cognome si perpetua nel tempo il legame con le generazioni che ci hanno preceduto, consentendo la costruzione di un rapporto, di una continuità identitaria che, a sua volta, consente a ciascun individuo di sentirsi parte di una narrazione più ampia.

Peraltro, la funzione identificativa del cognome assume rilevanza non soltanto nella sfera privata delle relazioni familiari, ma si proietta anche nella dimensione pubblicistica, poiché rappresenta il principale elemento con cui lo Stato identifica e riconosce i propri cittadini nei rapporti giuridici. L'essenzialità di tale elemento nella costruzione dell'identità personale fa sì che ad esso venga riconosciuto un rilievo costituzionale, rinvenibile nelle disposizioni di cui gli articoli 2, 3, 22 Costituzione, il cui combinato disposto contribuisce a definire la stessa identità personale quale diritto inviolabile della persona².

Benché la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali a primo impatto possano sembrare qualcosa di astratto o distante, in realtà, una riflessione maggiormente accorta, consente di comprendere quanto possano essere personali, concrete e attualissime.

Proprio la questione dell'attribuzione del cognome rappresenta un esempio paradigmatico di come principi costituzionali, apparentemente teorici, si traducano in scelte che incidono quotidianamente sulla vita delle persone, determinando in modo permanente e pressoché definitivo un aspetto cruciale della loro identità³.

Ogni volta che un individuo si presenta, firma un documento, viene chiamato in un contesto pubblico o privato, il cognome che porta con sé racconta una storia di scelte normative, di convenzioni sociali, di equilibri familiari che meritano di essere declinati alla luce dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

2. Il paradosso socioculturale: nome vs. cognome

Purtroppo, ancora oggi, nell'ordinamento italiano la “questione del cognome” poggia su un paradosso socioculturale che non viene colto nella sua interezza: durante i nove mesi di gestazione di un feto, all'interno dei contesti familiari si dà avvio a una vera e propria gara per trovare il nome perfetto. Si consultano libri, si discute in famiglia, si cercano significati

2025, fascicolo monografico a cura di S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*.

² A tal proposito si v. la ricostruzione offerta da S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Milano, Franco Angeli, 2023, 150 ss.

³ Ovviamente è possibile cambiare tanto il nome, quanto il cognome. È un percorso che, però, deve essere sufficientemente motivato dinanzi al prefetto. Difatti, secondo la normativa italiana, qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto, previa istanza (del luogo di residenza ovvero del luogo di nascita o in cui è stato registrato l'atto di nascita). L'istanza deve indicare chiaramente le variazioni richieste e le ragioni sottese all'istanza, la quale deve rivestire carattere eccezionale. Il cambio o la modifica delle proprie generalità è ammesso esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

e sonorità. Si dibatte animatamente se scegliere un nome tradizionale o moderno, se privilegiare l'omaggio a un parente o l'originalità, se considerare l'eufonia o il significato simbolico.

Di contro, sul cognome non vi è lo stesso impegno, la stessa partecipazione, lo stesso coinvolgimento. Quando si tratta del cognome, non vi è riflessione, non vi è dibattito, quasi mai vi è libera scelta.

Purtroppo, vi è stato e vi è ancora l'automatismo del patronimico⁴. Si tratta di un meccanismo che opera silenziosamente, quasi fosse un dato naturale e immutabile anziché il prodotto di una scelta normativa risalente nel tempo, anacronistica e non più aderente all'evoluzione del tessuto sociale. Questo automatismo, radicato in una tradizione giuridica secolare, ha finito per naturalizzare una disparità di trattamento tra madre e padre nella trasmissione dell'identità familiare, oscurando il fatto che dietro tale automatismo si celano implicazioni profonde sul piano del riconoscimento della pari dignità genitoriale e della parità di genere.

3. La dirompente sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale

La sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale, pur inserendosi in un percorso ultra-quarantennale di battaglie e rivendicazioni, rappresenta una pronuncia dalla portata dirompente⁵. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'automatica attribuzione del solo cognome paterno ai figli, la Corte ha finalmente consacrato la pari dignità genitoriale, anche nella trasmissione dell'identità familiare.

Difatti, la Corte ha affermato che l'attribuzione automatica del cognome paterno costituisce «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sanciti dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione.

⁴ Su questo punto, la Corte costituzionale, da ultimo con la celebre sentenza 131 del 2022, ha statuito che la trasmissione automatica del cognome paterno è un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana. Ad ogni modo, la sent. n. 131/2022 rappresenta l'ultimo tassello in un percorso pressoché quarantennale che dal 1988 – con le ordinanze nn. 176 e 586, fino alle sent. nn. 61/2006 e 286/2016 – ha preso avvio. «L'automatismo imposto reca il sigillo di una disegualianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Questa Corte ha da tempo rilevato (...) che l'attribuzione del cognome del padre è il “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si è proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto». Sul percorso giurisprudenziale oltre al già citato volume C. BASSU, *Il diritto all'identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e principio di eguaglianza*, si v. anche I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del “dialogo” tra Corte costituzionale e Parlamento*, in *Federalismi.it*, n. 11/2025.

⁵ La sentenza è stata ampiamente commentata in dottrina. *Ex multis* si v. L. BARTOLUCCI, *La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Studi Giur. Cost.*, 2022/III; E. SCALCON, *L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*, in *Federalismi.it*, n. 27, 2022; N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2022.

La stessa ha inoltre riconosciuto che tale regola è «discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio», rappresentando una discriminazione diretta basata sul sesso, in contrasto con il principio di ragionevolezza e priva di qualsiasi giustificazione costituzionalmente legittima.

La Corte è stata cristallina nell'introdurre l'automatismo del doppio cognome, stabilendo che «il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo il loro diverso accordo».

Questa pronuncia squarcia finalmente quel *velo di invisibilità* che rendeva la discriminazione normalizzata proprio perché così radicata, e costringe a guardare in faccia una disparità che per troppo tempo è stata considerata naturale⁶.

4. L'attuazione della sentenza: la circolare ministeriale n. 63/2022

In attesa di un possibile, ma molto improbabile, intervento del legislatore, il Ministero dell'Interno è intervenuto con la circolare n. 63/2022, al fine di fornire indicazioni operative agli Ufficiali di stato civile⁷. L'atto ministeriale ha precisato che gli ufficiali devono recepire le volontà dei genitori qualora questi concordino sull'attribuzione del solo cognome di uno di loro, oppure di entrambi secondo una sequenza concordata. Parimenti, il consenso risulta essere indispensabile quando si vuole derogare all'attribuzione di tutti e due i cognomi. Di contro, laddove manchi un'intesa, si procede all'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori, secondo la sequenza da essi stabilita.

Appare dunque evidente quanto il consenso tra i genitori sia, quindi, un elemento imprescindibile anche qualora si intendano utilizzare tutti i cognomi, poiché l'ordinamento ancora non prevede alcun criterio oggettivo per determinarne la successione. Qualora i genitori non riescano a trovare un accordo neppure sull'ordine dei cognomi, è necessario adire il giudice per dirimere i contrasti relativi alle decisioni sui figli.

La Corte costituzionale, nell'introdurre un meccanismo che valorizza la volontà condivisa dei genitori, ha tuttavia lasciato aperta la questione delle situazioni conflittuali, demandandone la soluzione *in primis* al legislatore e, in caso di disaccordo, al giudice civile.

5. L'onnipresente divario tra riconoscimento formale ed effettività del diritto

5.1. Il problema della mancata adeguata informazione

⁶ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 262, primo comma, c.c. «nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». È una norma che si è perpetuata per inerzia, coperta da un velo di invisibilità che troppo spesso è tessuto e intrecciato nelle maglie familiari. Questo velo rende illusoria la tanto proclamata "libera scelta": quando c'è un automatismo normativo, quando c'è una prassi consolidata, quando c'è una pressione sociale implicita, la libera scelta semplicemente non esiste.

⁷ Sul tema si v. S. CECCHINI, *La circolare del Ministero dell'Interno n. 63/2022 tra (in)certezza anagrafica e tendenze ordinamentali*, in *Diritto pubblico*, n. 3/2023, 893-924.

Al fine di verificare se queste percezioni fossero condivise o fossero solo un'impressione di chi scrive, si è deciso di sottoporre un questionario ad alcune donne che sono da poco diventate madri. Naturalmente, il campione non può essere considerato rappresentativo dell'intera popolazione italiana e i risultati hanno un valore puramente esplorativo; tuttavia, emergono dati che si ritengono particolarmente significativi.

Tutte le intervistate hanno scelto di optare per il solo cognome paterno, ma per ragioni molto diverse tra loro. Operando una sintesi, quattro sono le posizioni emerse: alcune intervistate ignoravano completamente la possibilità di poter dare anche il loro cognome, evidenziando quanto non vi sia stata un'adeguata informazione istituzionale attraverso le campagne pubblicitarie promosse dai ministeri e dalla Presidenza del Consiglio. Altre donne hanno riferito di non aver avuto una vera libera scelta, il che lascia ipotizzare l'esistenza di un sostrato di pressioni familiari. Altre ancora hanno scelto il cognome paterno "per semplificare", come se attribuire alla propria figlia o al proprio figlio l'identità completa fosse una complicazione burocratica anziché un diritto fondamentale.

Appare dunque evidente come vi sia un aspetto critico che emerge dall'applicazione della sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale e che riguarda il divario tra il riconoscimento formale di un diritto come quello di cui si discute e la sua conoscibilità da parte dei cittadini.

L'assenza di campagne pubblicitarie istituzionali, che pure vengono regolarmente promosse su tematiche di diversa rilevanza, appare particolarmente significativa. Il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero dell'Interno e gli altri soggetti istituzionali competenti non hanno predisposto alcuna strategia comunicativa volta a informare capillarmente i cittadini e le cittadine di un cambiamento che potrebbe definirsi epocale. Questa inerzia istituzionale può essere interpretata come una forma implicita di perpetuazione dello *status quo*, visto che il cognome paterno continua ad essere attribuito automaticamente non più per imposizione di legge, ma per forza di un'abitudine culturale non contrastata.

Il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, comma 2 della Costituzione impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'ignoranza della norma costituisce indubbiamente uno di questi ostacoli. Quando lo Stato riconosce un diritto fondamentale legato all'identità personale e alla parità di genere ma non si attiva per renderlo conoscibile, il diritto stesso rischia di rimanere lettera morta per ampie fasce della popolazione.

5.2. La prassi della registrazione

Un altro dato che colpisce è legato alla registrazione delle neonate e dei neonati. Sebbene negli ospedali vi sia la possibilità di effettuare la registrazione dinanzi all'ufficiale di stato

civile - quindi non è più necessario recarsi fisicamente all'ufficio centrale - nella stragrande maggioranza dei casi sono i padri a rendere la registrazione⁸. Anche questo è un automatismo, una prassi che si perpetua.

Tuttavia, quel momento, quel gesto, non è solo burocrazia. È il riconoscimento ufficiale, formale, pubblico dell'esistenza di una nuova persona. Ed è giusto che, laddove possibile e considerate le condizioni di salute della puerpera, i genitori siano presenti. Entrambi dovrebbero partecipare a questo atto fondativo dell'identità della loro figlia o del loro figlio.

Sebbene l'attribuzione del nome e del cognome sia un atto di esercizio della responsabilità genitoriale, nella stragrande maggioranza dei casi è solo il padre a rendere la dichiarazione di nascita.

Il problema è che non vi è alcun atto formale che testimoni l'esistenza di un accordo sul nome e sul cognome da attribuire al/alla figlio/a.

È opportuno rammentare che la Corte è stata cristallina, introducendo l'automatismo del doppio cognome, giacché «il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo il loro diverso accordo»⁹. Ma nel momento in cui il padre rende la dichiarazione, decidendo di inserire solo il suo cognome, come è possibile verificare che la madre sia d'accordo? Come si fa a verificare che tale scelta sia frutto di una preventiva discussione? Ancora, nel caso in cui si opti per il doppio cognome, come si fa a verificare se nella scelta dell'ordine da dare non vi sia stata un'imposizione?

Ciò solleva interrogativi concreti: nel momento in cui l'Ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione, si limita a registrare quanto dichiarato, senza poter verificare se vi sia stata effettivamente una discussione preventiva tra i genitori, se la scelta sia frutto di una decisione condivisa o se, al contrario, rifletta dinamiche familiari difficili da scardinare.

5.3. Dalla modulistica non uniforme all'anacronistico sistema del codice fiscale

A quanto premesso, si deve aggiungere una problematica pratica di non poco conto: l'esistenza di difformità nella modulistica utilizzata sul territorio nazionale e che, peraltro, non è ufficiale. Difatti, non vi è alcuna norma contenuta in leggi o regolamenti che disponga in tal senso¹⁰, accrescendo esponenzialmente il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale.

A titolo esemplificativo, in alcune strutture ospedaliere del Comune di Roma, il modulo che il genitore o i genitori sono chiamati a compilare – denominato “attribuzione del cognome a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 131/2022” – reca nell'incipit

⁸ Ogni comune è dotato di un ufficio dello stato civile (art. 1 D.P.R. 396/2000). Rivestono la qualifica di ufficiali dello stato civile il sindaco e i dipendenti comunali ai quali siano state delegate le relative funzioni. Formalmente, l'ufficiale di stato civile è il sindaco. Nella pratica quotidiana, le funzioni sono esercitate dai dipendenti comunali che hanno ricevuto delega specifica dal sindaco per svolgere alcune attività (registrare nascite, celebrare matrimoni, registrare unioni civili e morti, ecc.).

⁹ Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, *Cons. dir.* 11.2.

¹⁰ Sul punto si v. S. ILLARI, *La riforma dell'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*, in *Federalismi.it*, n. 11/2025.

una dizione che fa riferimento al principio introdotto dal Giudice delle leggi¹¹. Dopodiché, vi è la formula: “I genitori dichiaranti affermano, di comune accordo, di voler attribuire il cognome come di seguito indicato, potendo scegliere tra a) cognome paterno seguito da cognome materno, b) cognome materno seguito da cognome paterno, c) solo cognome paterno, d) solo cognome materno”.

Tuttavia, questa formulazione solleva alcuni interrogativi: *in primis*, l’espressione “di comune accordo” è riportata nel modulo come se fosse una mera dichiarazione formale, senza che vi sia alcuna modalità di verifica circa l’effettiva condivisione della scelta tra i genitori. In *secundis*, il tenore letterale della dicitura comporta che la firma di un solo genitore è sufficiente per attestare l’esistenza dell’accordo, vanificando così la *ratio* della pronuncia costituzionale che, invece, mira a garantire la parità genitoriale sin dal primo atto di riconoscimento dell’identità del figlio.

Un’ulteriore criticità, di non poco conto, emerge dal sistema di codificazione fiscale. L’algoritmo di generazione del codice fiscale – disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dal D.M. 12 marzo 1974 – comporta che le prime tre consonanti del codice alfanumerico siano ricavate dal cognome dell’individuo. Tuttavia, tale formula si fonda sull’assunto dell’unicità del cognome e non contempla la possibilità del doppio cognome.

Alla luce dell’automatismo del doppio cognome quale regola generale introdotta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, sembrerebbe emergere un disallineamento tra il sistema di attribuzione dell’identità anagrafica e quello di identificazione fiscale. Il codice fiscale, infatti, considera esclusivamente il primo dei due cognomi, ignorando il secondo che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante dell’identità della persona.

Questa scelta tecnica, apparentemente neutra, comporta implicazioni rilevanti. Da un punto di vista teorico, si assiste a una sorta di “cancellazione amministrativa” di uno dei due cognomi, che opera automaticamente. Si deve ricordare che il codice fiscale è il principale strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti privati. Se l’attribuzione del cd. “doppio cognome” risponde all’esigenza di riconoscere la pari dignità genitoriale e di valorizzare entrambe le linee di discendenza familiare, appare contraddittorio che il sistema fiscale – che accompagna l’individuo in ogni momento della sua vita sociale ed economica – ne epuri una parte.

Da un punto di vista pratico, invece, questa discrepanza potrebbe ingenerare potenziali problemi di corrispondenza tra documenti, rischi di errori nelle banche dati e difficoltà operative nei rapporti con l’amministrazione. Inoltre, la scelta di considerare unicamente il primo cognome introduce un elemento di arbitrarietà: l’ordine di attribuzione dei cognomi,

¹¹ Nel modulo cui si fa riferimento vi è scritto testualmente che «La Corte costituzionale, con decisione n. 131 del 27 aprile 2022, pubblicata in G.U. n. 22 del 1° giugno 2022, stabilisce che il cognome del figlio “deve comporsi con il cognome dei genitori” nell’ordine degli stessi deciso, fatta salva la possibilità che i genitori dichiaranti fermino “di comune accordo” soltanto il cognome di uno dei due». Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio e il cognome. Qualora non vi sia accordo nell’ordine di attribuzione dei cognomi, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice ex articolo 316 del Codice civile.

che dovrebbe essere frutto di una libera scelta genitoriale, finisce per assumere una rilevanza “gerarchica” – e giuridica –, nella misura in cui determina quale cognome verrà effettivamente utilizzato dal sistema fiscale per l’identificazione del soggetto.

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo che adegui l’algoritmo di generazione del codice fiscale alla nuova realtà del doppio cognome. Tale modifica richiederebbe certamente un ripensamento tecnico della formula, necessario a garantire la piena coerenza dell’ordinamento ed evitare, in tal modo, che le recenti conquiste sul piano dell’identità personale e sul piano dell’effettiva valorizzazione della bigenitorialità vengano poi svuotate di significato attraverso automatismi amministrativi anacronistici.

6. Alcuni dati statistici a testimonianza della perdurante resistenza culturale

Nonostante la dirimente sentenza della Corte costituzionale, i dati restituiscono l’immagine di una perdurante riluttanza culturale e sociale¹².

Nel 2020, solo il 2,4 per cento dei neonati residenti in Italia aveva il cognome composto da entrambi i rami genitoriali. Nel 2023, dopo la sentenza della Corte, questa percentuale è salita al 6,2 per cento. Un incremento significativo, certo, ma da cui si desume anche che nel 93,8 per cento dei casi si continua a scegliere – o a subire – l’automatismo del solo cognome paterno.

I dati territoriali sono ancora più eloquenti: nelle regioni del Centro-Nord, nel 2023, il 7 per cento dei neonati ha ricevuto entrambi i cognomi, mentre al Sud, questa percentuale scende al 4 per cento. Una differenza che racconta non solo diverse sensibilità culturali, ma anche diversi gradi di penetrazione del principio di eguaglianza nei rapporti familiari.

Particolarmente significativa, inoltre, è la differenza tra coppie coniugate e non coniugate: tra le prime, solo il 4,9 per cento sceglie di dare ai figli entrambi i cognomi, mentre tra le coppie non coniugate la percentuale sale all’8 per cento. Da questo dato si può dedurre che laddove c’è meno formalizzazione del legame, laddove la famiglia si costruisce fuori dagli schemi tradizionali, c’è anche maggiore libertà – o forse maggiore consapevolezza – nell’esercizio di questo diritto. Come se il matrimonio portasse con sé, ancora oggi, il peso di convenzioni e prassi consolidate più difficili da scardinare.

Tuttavia, tali numeri dimostrano che quando la regola è l’automatismo del solo cognome paterno, la “libera scelta” resta troppo spesso una *fictio*. La disparità tra genitori non sempre emerge chiaramente.

Ciò, a maggior ragione se, nella stragrande maggioranza dei casi, è solo il padre a recarsi a registrare il neonato. In quel momento, in quella situazione, la scelta – o la non-scelta – avviene spesso senza un reale confronto tra i genitori, senza una reale consapevolezza delle implicazioni. Sicché, l’automatismo finisce per prevalere, accompagnato da una fedele compagna, ossia la disparità.

¹² I dati sono consultabili sul sito dell’Istat <https://www.istat.it/>

Appare evidente che il persistente radicamento socio-culturale dell'attribuzione del cognome paterno continui a rappresentare un potenziale fattore di disparità, anche in forma implicita. Tale prassi risulta in contrasto con il sistema dei principi e dei valori costituzionali, soprattutto perché comporta la perdurante applicazione, di fatto, di un automatismo normativo che la Corte ha già dichiarato illegittimo.

7. Una questione di identità, non solo di parità

Ad ogni modo, troppo spesso la tematica del cognome viene semplicemente archiviata come “femminista”, come se fosse una rivendicazione di parte, una battaglia ideologica. Eppure, la questione va ben oltre. Non riguarda solo la parità tra genitori, riguarda l'identità del figlio, la dignità della donna e della prole.

In ordine a ciò, vi sono riflessioni di merito e di metodo da fare, nonché vi è la necessità di un vero cambio di paradigma: dobbiamo passare da una prospettiva antropocentrica – centrata sugli adulti, sui genitori – a una prospettiva prolecentrica, centrata sui figli, sul loro diritto all'identità.

È necessario leggere tale questione anche alla luce del principio del superiore interesse del minore, riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il punto è che non si tratta solo di una questione di parità di genere – che pure trova fondamento nell'articolo 3 della Costituzione e nel principio di eguaglianza – ma anche – e soprattutto – di diritto all'identità nella pari trasmissione di entrambi i rami genitoriali.

Il cognome non è un'appendice, un dettaglio burocratico. È parte costitutiva dell'identità di una persona, è espressione del diritto fondamentale all'identità personale che si ricollega al principio personalista su cui si fonda la nostra Repubblica.

Negare automaticamente la trasmissione del cognome materno significa negare metà della propria genealogia, metà della propria storia, in violazione del principio di non discriminazione.

Qui entra in gioco il tema del pieno riconoscimento della persona e della funzione materna. Non si parla solo dell'(fondamentale) accudimento del neonato, riconosciuto, celebrato, alle volte persino mitizzato. Si parla della trasmissione identitaria, del riconoscimento che la madre non è solo chi nutre e accudisce, ma è anche un ramo genealogico, è storia, è identità da trasmettere, esattamente come quella paterna.

È una questione che riguarda la piena ed effettiva attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, che riconosce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e dell'articolo 30, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori – al plurale, di entrambi – di mantenere, istruire ed educare i figli.

Per troppo tempo abbiamo vissuto una discriminazione legalizzata. Il padre come arbitro, come decisore indiscusso della trasmissione del cognome.

Gli aspetti cruciali sono tanto l'eguaglianza quanto l'identità, e la sfida è salvaguardare l'unità familiare – tutelata dall'articolo 29 della Costituzione che fa riferimento esplicito alla parità giuridica e morale dei coniugi – senza inficiare i diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti: la madre, il padre e soprattutto il figlio o la figlia. Perché, alla fine, è di loro che stiamo parlando. Del loro diritto a portare con sé entrambe le storie da cui provengono, entrambe le genealogie che li hanno generati. Del loro diritto costituzionalmente garantito all'identità personale e alla pari dignità sociale.

8. Le proposte legislative: quale regola di base?

Attualmente, vi sono diversi provvedimenti all'esame della Camera e del Senato che affrontano questa materia¹³. Queste proposte privilegiano, nelle loro formulazioni, l'identità, l'eguaglianza e il criterio volontaristico. Ed è comprensibile: dopo decenni di automatismo imposto, si vuole lasciare spazio alla libera scelta dei genitori.

Tuttavia, il principio del cognome materno e paterno – o paterno e materno – dovrebbe essere la regola di base, non l'eccezione che richiede una scelta attiva. Perché, come si è visto dai dati e dalle testimonianze, quando la regola è l'automatismo del solo cognome paterno, la “libera scelta” soggiace a determinate dinamiche, restando una finzione. Il criterio volontaristico dovrebbe riguardare l'ordine: quale cognome anteporre e quale posporre. E, in mancanza di accordo tra i genitori, si potrebbe ricorrere a criteri oggettivi come il sorteggio, evitando così che prevalga sempre la stessa linea genealogica.

Qualcuno potrebbe pensare a una soluzione provocatoria: imporre il solo cognome materno, come una sorta di rivalse rispetto al passato. Questa proposta, per quanto comprensibile sul piano emotivo, finirebbe col rivelarsi parimenti discriminatoria. Come ha chiarito la stessa Corte costituzionale nel punto 11.2 delle considerazioni in diritto, nell'imporre automaticamente il cognome materno si finirebbe col ledere il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali. Non si tratta di sostituire una discriminazione con un'altra, ma di superare ogni discriminazione.

Solo invertendo la presunzione – da “solo paterno salvo diversa scelta” a “materno e paterno con ordine da concordare” – possiamo davvero scardinare quell'automatismo che per troppo tempo ha reso invisibile la discriminazione. Solo così possiamo garantire che la scelta sia davvero libera, davvero consapevole, davvero paritaria.

Le linee di continuità del rapporto di filiazione e di affezione toccano anche la questione del cognome, che deve essere espressione tanto del padre quanto della madre.

Sicché, l'approccio cui si dovrebbe far ricorso nell'affrontare questa materia, tanto sul piano legislativo quanto su quello culturale, dovrebbe essere sotteso alla risoluzione della questione, scevro da partigianerie e da volontà eccessivamente onnicomprensive che rischiano di complicare invece che semplificare.

¹³ Si v. S. ILLARI, *L'annosa riforma legislativa sull'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie*, in *Federalismi.it*, n. 11/2025.

Non serve creare nuovi automatismi o imporre soluzioni ideologiche. Serve garantire l'effettiva parità, l'effettivo riconoscimento dell'identità bigenitoriale, con strumenti chiari, semplici, praticabili.

Il legislatore, chiamato ora a intervenire dopo la pronuncia della Corte, ha il dovere di trovare soluzioni che bilancino tutti gli interessi in gioco nel rispetto dei principi costituzionali. Il ritardo nell'adozione di un intervento legislativo organico, oramai a più di tre anni dalla pronuncia della Corte, lascia nell'incertezza molti aspetti applicativi e testimonia quanto questo tema sia complesso sul piano culturale, oltre che giuridico.

9. Riflessioni apparentemente conclusive: costruire l'uguaglianza nelle scelte quotidiane

Giunti a questo punto, si vogliono offrire alcune riflessioni conclusive.

Innanzitutto, si ritiene doveroso prendere le mosse da un aspetto terminologico che non è affatto neutro, né scontato: ad opinione di chi scrive, non bisognerebbe parlare di “doppio cognome”, come se fosse un'aggiunta, un supplemento, qualcosa di ridondante. Sarebbe più corretto parlare di cognome unico composto da due parti, espressione del ramo paterno e del ramo materno. Non è un doppio, è un intero. È l'identità completa. È la piena espressione del principio di bigenitorialità che permea tutto il diritto di famiglia dopo la riforma del 1975.

Certo, qualcuno potrebbe sollevare una questione: e poi nelle generazioni successive? Avremo figli con quattro cognomi, nipoti con otto? È un'obiezione che si sente spesso, che nasconde in realtà una resistenza al cambiamento.

Se si vuole essere provocatori, perché non usare lo stesso escamotage che già usiamo per i nomi: la virgola. Quando una persona nasce, oltre al nome, le vengono assegnati doppi e tripli nomi – che di solito sono quelli dei nonni – e che sono separati dalla virgola: Bianca, Maria; Maria, Giovanna; Francesco Giuseppe, Maria; etc. Perché non potremmo fare lo stesso con i cognomi, se davvero volessimo preservare tutte le genealogie? Rossi, Bianchi, Verdi, Neri.

Sarebbe burocraticamente complicato? Certamente sì. Ma l'obiezione della moltiplicazione dei cognomi non può – non deve – essere un argomento per perpetuare una discriminazione costituzionalmente illegittima. Le soluzioni tecniche si trovano, quando c'è la volontà politica, sociale e culturale di trovarle.

Il cognome materno non è una concessione, non è un favore, non è nemmeno solo una questione di parità. È un diritto all'identità completa, costituzionalmente garantito.

È la consacrazione di un riconoscimento: ogni persona nasce da due storie e ha diritto – un diritto fondamentale e inviolabile – a portarle entrambe con sé.

È attuazione del principio personalista che fonda la nostra Costituzione e che riconosce in ogni persona, fin dalla nascita, un valore in sé, una dignità che deve essere rispettata e tutelata in tutte le sue dimensioni.

È tempo che anche sul cognome, come sul nome, ci siano riflessione, scelta, consapevolezza. È tempo che quella gara dei nove mesi per trovare il nome perfetto includa anche una riflessione sul cognome. Perché insieme, nome e cognome, definiscono chi siamo. Negarne una parte significa negare una parte di noi stessi; significa violare quel nucleo inviolabile di diritti che la Costituzione pone a fondamento della convivenza civile.

Cambiare le regole sui cognomi è un passo epocale, fondamentale, necessario. La sentenza della Corte costituzionale ha rimosso un ostacolo giuridico e ha dichiarato l'illegittimità di una discriminazione. Ciò però non è sufficiente. I dati sono eloquenti: solo il 6,2 per cento delle famiglie sceglie di dare ai figli entrambi i cognomi.

In conclusione, si deve rammentare che la vera uguaglianza non si costruisce solo nelle aule dei tribunali o nei testi delle sentenze. Essa si costruisce nelle scelte quotidiane, in quei nove mesi di gestazione, quando si riflette sul nome ma anche sul cognome. Si costruisce in ospedale quando entrambi i genitori vanno a registrare il proprio figlio o la propria figlia. Si costruisce nelle conversazioni familiari, quando si mette in discussione l'automatismo.

Infine, si costruisce anche nelle aule parlamentari, chiamate a non procrastinare più rispetto ai moniti della Corte e a dare finalmente una risposta legislativa organica e coerente con i principi costituzionali.

Si costruisce ogni volta che scegliamo consapevolezza invece di inerzia, parità invece di tradizione anacronistica, identità completa invece di comoda semplificazione.